

# CULTURA PENALE E SPIRITO EUROPEO

---

**ALESSIA MUSCELLA**

## **Quali confini per la pubblicità delle udienze?**

Il presente saggio si propone di analizzare il tema relativo alla pubblicità delle udienze. Dapprima, l'autore effettua un inquadramento del principio alla luce del contesto sovranazionale e della disciplina prevista dall'ordinamento interno, giungendo successivamente ad esaminare le principali questioni controverse in riferimento al suddetto principio, evidenziandone sia gli aspetti di criticità che le conseguenze pratiche.

*This essay aims at analysing the topic concerning the public hearing. At first, the Author makes an overview of the principle in the light of the supranational context and the legal framework provided for by domestic law, coming successively to examine the main controversial issues with reference to the above-mentioned principle, highlighting both the critical aspects and the practical consequences.*

**SOMMARIO:** 1. Qualche accenno al contesto sovranazionale. - 2. Il rilievo costituzionale del principio di pubblicità delle udienze. - 3. La disciplina codicistica. 3.1 La regola generale e le deroghe contemplate *per tabulas* - 3.2 I procedimenti in camera di consiglio. - 4. La controversa questione relativa al diritto dell'imputato ristretto fuori sede di richiedere ed ottenere di partecipare all'udienza camerale. - 5. Il legittimo impedimento del difensore. - 6. La richiesta di udienza pubblica. - 7. Riflessi pratici della pubblicità delle udienze: aspetti di criticità.

### **1. Qualche accenno al contesto sovranazionale**

L'esigenza di pubblicità del giudizio, delle udienze e della lettura della sentenza quale imprescindibile presupposto di una società organizzata democraticamente ha ottenuto diretto riconoscimento giuridico<sup>1</sup>, sulla scorta dell'antico auspicio in virtù del quale «pubblici siano i giudizi, e pubbliche le prove del reato, perché l'opinione, che forse è il solo cemento della società, imponga un limite a chi governa»<sup>2</sup>.

La garanzia in oggetto trova oggi degli espressi referenti normativi innanzitutto in ambito internazionale.

L'art. 6, co. 1, Cedu, sancisce il diritto di ogni persona «a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente<sup>3</sup> ed entro un termine ragionevole da un

---

<sup>1</sup> In questi termini, DE CARO, *Udienza pubblica e diritto alla partecipazione diretta al processo*, in *I principi europei del processo penale*, a cura di Gaito, Roma, 2016, 427. Per una ricostruzione generale del principio in oggetto, v. CIAPPI, v. *Pubblicità (principio della)*, in *Dig. disc. pen.*, X, Torino, 1995, 453.

<sup>2</sup> BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, a cura di Pisapia, Milano, 1964, 27.

<sup>3</sup> Peraltro, la previsione di una possibile limitazione dell'accesso alla sala d'udienza nei confronti della stampa ovvero del pubblico durante tutto o parte del processo «nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal

tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge» e prescrive che «La sentenza deve essere resa pubblicamente»<sup>4</sup>.

Il principio di pubblicità sancito dall'art. 6, co. 1, Cedu, pertanto, pur riferendosi al medesimo profilo garantista, richiama due diversi momenti procedurali e finalità di per sé differenti: rendere trasparenti l'operato e la decisione finale del giudice.

La *ratio* di siffatta disposizione è stata rintracciata dalla Corte Edu da un lato, nella necessità di tutela «contro una giustizia segreta, sottratta al controllo del pubblico»<sup>5</sup>: visto che la pubblicità rappresenta «il mezzo per realizzare la trasparenza dell'amministrazione della giustizia»<sup>6</sup>, l'istituto in questione deve essere «sostanzialmente garantito» e non soltanto «non formalmente escluso», ed a tal fine si prevede che il processo debba tenersi «in un luogo facilmente accessibile, in un'aula capace di contenere un certo numero di spettatori, normalmente raggiungibile e riconoscibile attraverso adeguata informazione»<sup>7</sup>, in modo da poter preservare la fiducia nelle corti e nei tribunali da parte della collettività; da altro lato, nella salvaguardia della legittimità della decisione nei confronti dell'accusato, il quale sarà intimamente persuaso che la sua causa sia stata instaurata innanzi ad un organo giudicante di cui egli ha potuto verificare indipendenza ed imparzialità<sup>8</sup>.

Il principio viene altresì avvalorato dalle statuizioni di cui agli artt. 47, co. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>9</sup>, e 14, co. 2, del Patto

---

tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia» non pregiudica il rango di garanzia essenziale riferibile al principio di pubblicità. Infatti, si tratta di circostanze in cui risulta necessario contemperare le differenti esigenze “in gioco”, tenendo conto della delicatezza delle vicende su cui si fonda l'instaurazione del giudizio e del rilievo dei beni coinvolti. Sul punto, cfr. GAITO, FURFARO, *Consensi e dissensi sul ruolo e sulla funzione della pubblicità delle udienze penali*, in *Giur. cost.*, 2010, 1066; DE CARO, *Udienza pubblica e diritto alla partecipazione diretta al processo*, cit., 430. Preme sottolineare, però, come tanto la normativa interna che preveda eccezioni alla regola della pubblicità quanto la verifica in concreto della sussistenza degli effettivi presupposti alla base di tali eccezioni non si sottraggano al controllo sovranazionale: a tal proposito, si vedano Corte Edu, 8 giugno 1976, Engel c. Regno Unito; Id., 26 settembre 2000, Guisset c. Francia (entrambe in merito alla questione relativa alla disposizione di procedere “a porte chiuse” in processo già *in itinere*).

<sup>4</sup> Cfr. Corte Edu, 25 luglio 2000, Tierce ed altri c. San Marino. Sul punto, v. DE CARO, *Udienza pubblica e diritto alla partecipazione diretta al processo*, cit., 428.

<sup>5</sup> Corte Edu, 14 novembre 2000, Riepan c. Austria.

<sup>6</sup> Corte Edu, 25 luglio 2000, Tierce ed altri c. San Marino, cit.

<sup>7</sup> Corte Edu, 14 novembre 2000, Riepan c. Austria.

<sup>8</sup> Corte Edu, 25 luglio 2000, Tierce ed altri c. San Marino, cit. Sulla questione, v. BRONZO, *La pubblicità delle udienze*, in *Regole europee e processo penale*, a cura di Gaito-Chinnici, Padova, 2016, 136.

<sup>9</sup> «Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge». Si tratta della c.d.

internazionale sui diritti civili e politici<sup>10</sup>, che ribadiscono il diritto di ciascun individuo ad un'equa e pubblica udienza dinanzi ad un tribunale competente, indipendente ed imparziale, stabilito dalla legge.

## 2. Il rilievo costituzionale del principio di pubblicità delle udienze.

Per ciò che concerne il contesto giuridico nazionale, preme sottolineare come, nonostante nella Costituzione manchi un espresso richiamo alla pubblicità dell'udienza e del giudizio<sup>11</sup>, tale garanzia venga comunque ritenuta suscettibile di riconoscimento e tutela<sup>12</sup>.

Già a metà degli anni Sessanta la Consulta aveva sostenuto che la «regola della pubblicità dei dibattimenti giudiziari [...] sia coesistente ai principi ai quali, in un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, deve conformarsi l'amministrazione della giustizia che in quella sovranità trova fondamento (art. 101, co. 1, Cost.)»<sup>13</sup>, giungendo successivamente a cogliere la matrice costituzionale dell'istituto anche nel dettato di cui all'art. 1, co. 2, Cost., stante «l'esigenza generale dei regimi liberi<sup>14</sup> di assicurare il controllo della pubblica

---

Carta di Nizza, recepita dall'art. 6, par. 1, del Trattato sull'Unione europea (si fa riferimento alla versione consolidata frutto delle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ed entrata in vigore il 1° dicembre 2009).

<sup>10</sup> «Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza di un'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile».

<sup>11</sup> Si sottolinea come nel corso dei lavori preparatori alla Costituzione si riscontrarono due indirizzi contrapposti: il primo riteneva opportuna una esplicita previsione costituzionale del principio della pubblicità delle udienze (si pensi all'intervento dell'On. Gesumino Mastino); il secondo, partendo dal presupposto che si trattasse di un istituto universalmente accettato e riconosciuto, preferiva espungerlo dal testo costituzionale e delegarne l'enunciazione ai codici di rito (si fa riferimento, ad esempio, alla relazione dell'On. Paolo Rossi). La strada che alla fine si decise di percorrere fu proprio quest'ultima, pur non mancando critiche a tale decisione: tra i tanti, v. CHIAVARIO, *Processo e garanzie della persona*, in *Le garanzie fondamentali*, II, Milano, 1984, 278, ove si denuncia la mancanza di «una vera motivazione *ad escludendum*».

<sup>12</sup> FURFARO, *Il diritto alla pubblicità dell'udienza tra sistema interno e giusto processo europeo*, in *Giur. it.*, 2008, 1762; SANTALUCIA, *Gli atti introduttivi al dibattito*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di Spangher, IV, Torino, 2009, 117 s.

<sup>13</sup> Corte cost., 14 aprile 1965, n. 25, in *Giur. cost.*, 1965, 247. L'istituto in esame è stato successivamente oggetto di plurime pronunce della Consulta, tra cui, Corte cost., 2 febbraio 1971, n. 12, in *Giur. cost.*, 1971, 103; Id., 16 febbraio 1989, n. 50, *ivi*, 1989, 823; Id., 8 febbraio 1991, n. 69, *ivi*, 1991, 499; Id., 27 luglio 1992, n. 373, *ivi*, 1992, 2980. Sul punto, in dottrina, v. GIUNCHEDI, v. *Udienze (pubblicità delle)*, in *Dig. disc. pen., Agg.*, Torino, 2016, 777; PISANI, *Quattro circolari sulla pubblicità del dibattimento*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, Milano, 1973, 704; VOENA, *Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze*, Milano, 1984, 109.

<sup>14</sup> Non a caso, il controllo pubblico sull'amministrazione della giustizia è avversato dai regimi totalitari,

opinione su tutte le manifestazioni della sovranità popolare»<sup>15</sup>.

Più di recente, la Corte ha ribadito il medesimo assetto<sup>16</sup> riconoscendo che «l'assenza di un esplicito richiamo in Costituzione non scalfisce [...] il valore costituzionale del principio di pubblicità delle udienze giudiziarie», andando sostanzialmente a confortare la tesi che definisce il concetto di giusto processo come impellenza di «porre a fondamento del procedere il rispetto di sostanziali principi di civiltà giuridica»<sup>17</sup> e ravvisando nel quadro delle norme facenti parte del sistema costituzionale di garanzia una sorta di “tavola di valori” che, positivamente contemplati, si affermano quali essenziali corollari del giusto processo<sup>18</sup>.

---

ove la repressione del dissenso deve essere tutelata da occhi indiscreti («il segreto è il più forte scudo della tirannia»: BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit., 33). In questi termini: DE CARO, *Udienza pubblica e diritto alla partecipazione diretta al processo*, cit., 428.

<sup>15</sup> Corte cost., 10 febbraio 1981, n. 17, cit., in *Giur. cost.*, 1981, 91. Per dovere di completezza, si puntualizza come parte della dottrina tenti di raccordare il precetto della pubblicità delle udienze con il principio della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia, ex art. 102, co. 3, Cost.: AMODIO, *Motivazione della sentenza penale*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1977, 188; CARNELUTTI, *La pubblicità del processo penale*, in *Riv. dir. proc.*, 1955, 3; VIGORITI, *La pubblicità delle procedure giudiziarie (Prolegomeni storico-comparativi)*, in *Riv. trim. proc. civ.*, 1973, 1425 s. A questa impostazione, c'è chi ribatte che «La pubblicità delle udienze non si risolve in una forma di partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. Qui, a tutto concedere, può discorrersi di una partecipazione indiretta sotto le spoglie di un controllo popolare diffuso o, forse più esattamente, di un indispensabile presupposto conoscitivo per la realizzazione di questo»: VOENA, *Principio di pubblicità ed udienza preliminare*, in *L'udienza preliminare. Atti del IV Convegno tra gli studiosi del processo penale. Urbino, 20-22 settembre 1991*, Milano, 1992, 50. Altra parte della dottrina individua un nesso tra il dovere di celebrare pubblicamente i processi e la funzione “esterna” dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (sulla funzione “extra-processuale” della motivazione, cfr. AMODIO, *Motivazione della sentenza penale*, cit., 186 s.; TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, Padova, 1975, 407) di cui all'art. 111, co. 6, Cost., in quanto permettendo l'accesso all'aula ove si svolge la discussione di ogni accusa, si consente al pubblico di “giudicare” ancor prima dei giudici ed, al contempo, prevedendo la possibilità di far conoscere l'esito ed il contenuto della deliberazione finale, i cittadini vengono messi in condizione di confrontare la motivazione rispetto a quanto hanno osservato direttamente durante il giudizio: NICOLINI, *Della discussione pubblica nei giudizi penali. Discussione (1833)*, in *Discorsi pronunziati in adunanza solenne*, Napoli, 1833, 4; sul tema, v. CIAPPI, *Pubblicità (principio della)*, in *Dig. disc. pen.*, X, Torino, 1995, 4, 457, il quale ritiene che il principio della pubblicità della motivazione e quello della pubblicità delle udienze, piuttosto che derivare l'uno dall'altro, rivendichino una matrice comune riconducibile all'art. 101, co. 1, Cost., ossia «La giustizia è amministrata nel nome del popolo».

<sup>16</sup> «La pubblicità del giudizio, specie di quello penale, costituisce principio connaturato ad un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, cui deve conformarsi l'amministrazione della giustizia, la quale - in forza dell'art. 101, primo comma, Cost. - trova in quella sovranità la sua legittimazione»: Corte cost., 12 marzo 2010, n. 93, in *Giur. cost.*, 2010, 1053; Id., 15 aprile 2015, n. 109, in *ivi*, 2015, 867.

<sup>17</sup> ANDRONIO, Sub. Art. 111, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di Bifulco-Celotto-Olivetti, Torino, 2006, 2110.

<sup>18</sup> GAITO, FURFARO, *Consensi e dissensi sul ruolo e sulla funzione della pubblicità delle udienze penali*,

Pertanto, seppure la pubblicità non venga espressamente menzionata nell'art. 111 Cost., non può dubitarsi dell'essenza di principio avente valenza costituzionale della medesima, desumibile dall'interpretazione del complesso di regole riconducibili ad altre norme della Carta.

### 3. La disciplina codicistica.

#### 3.1. La regola generale e le deroghe contemplate *per tabulas*.

Il legislatore ordinario prescrive come la pubblicità dell'udienza costituisca la regola<sup>19</sup>.

Siffatta statuizione deve essere presa in considerazione sotto una duplice accezione: invero, la pubblicità deve essere sia interna che esterna.

La prima costituisce «lo stato di conoscenza procurato ai soggetti del procedimento [...] tramite l'assistenza agli atti che vi si compiono»<sup>20</sup> ed è appunto finalizzata ad assicurare la cognizione dei fatti processuali a coloro i quali vi operano, rappresentando un'estrinsecazione del diritto di difesa.

La seconda è oggetto di un ulteriore distinguo<sup>21</sup>: la c.d. pubblicità esterna immediata che, dirigendosi a destinatari indeterminati, si caratterizza per la incondizionata conoscibilità da parte di chiunque di quanto accade nell'*iter* procedimentale<sup>22</sup>, e la c.d. pubblicità esterna mediata, che avviene attraverso l'opera

---

cit., 1072.

<sup>19</sup> «L'udienza è pubblica a pena di nullità»: art. 471, co. 1, c.p.p. Sul principio di pubblicità dell'udienza, v., tra i tanti, DE CARO, v. *Dibattimento (principi generali del)*, in *Digesto on-line*, a cura di Scalfati, Milano, 2013; LA REGINA, *Le disposizioni generali sul dibattimento*, in *Trattato di procedura penale - Procedimenti speciali. Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, a cura di Spangher, IV, Torino, 2009, 60 ss.; CHINNICI, *Gli atti introduttivi al dibattimento*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo - Misure cautelari. Indagini preliminari. Giudizio*, a cura di Marandola, II, Torino, 2015, 1091 ss.; UBERTIS, *Sistema di procedura penale. Principi generali*, I, Torino, 2004, 118.

<sup>20</sup> VOENA, *Principio di pubblicità ed udienza preliminare*, cit., 50.

<sup>21</sup> PISAPIA, *Pubblicità e procedimento penale*, in *Jus*, 1959, 260 ss.; ID., *Il segreto istruttorio nel processo penale*, Milano, 1963, 43 ss. e 155 ss.; ID., *Limiti processuali alla libertà di manifestazione del pensiero*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 1966, 432; CARNELUTTI, *La pubblicità del processo penale*, in *Riv. dir. proc.*, 1955, 4; FOSCHINI, v. *Dibattimento (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, 348 s.; GIOSTRA, *Processo penale e informazione*, Milano, 1989, 11 s.; MALINVERNI, v. *Oralità. II) Principio dell'oralità e pubblicità (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur.*, XXI, Roma, 1990, 9; MASSA, *La pubblicità e l'oralità del dibattimento*, in *Annali dell'Università di Macerata*, XXV, 1961, 143; TONINI, v. *Segreto. IV) Segreto investigativo*, in *Enc. giur.*, XXVIII, Roma, 1991, 3.

<sup>22</sup> TOSCHI, v. *Segreto (dir. proc. pen.)*, in *Enc. dir.*, XLI, Milano, 1989, 1099-1100; TONINI, v. *Segreto. IV) Segreto investigativo*, cit., 1 s. La pubblicità esterna per un verso consente che qualsiasi cittadino maggiorenne che desideri entrare in aula ed assistere al processo possa farlo, per altro verso permette alla società di avere contezza delle concrete modalità mediante le quali la giustizia viene amministrata: DE CARO, *Udienza pubblica e diritto alla partecipazione diretta al processo*, cit., 429.

divulgativa dei mezzi di informazione<sup>23</sup> ed «è fenomeno che attiene più propriamente alla tematica della cronaca giudiziaria»<sup>24</sup>.

Tuttavia, il codice di procedura penale prevede delle deroghe alla suddetta prescrizione a carattere generale, stabilendo dei temperamenti per esigenze attinenti all'efficienza, alla sicurezza ed all'efficacia dello svolgimento dell'udienza. In primo luogo, determinate categorie di persone non possono accedere all'aula ove si celebra il processo: si tratta di coloro i quali non siano maggiorenni, delle persone sottoposte a misure di prevenzione e di quelle che appaiano in stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale<sup>25</sup>, nonché, dei soggetti armati (a meno che non appartengano alla forza pubblica) o che portino oggetti idonei a molestare<sup>26</sup>.

In secondo luogo, il presidente<sup>27</sup> può ordinare l'espulsione di coloro i quali cagionino un turbamento al regolare svolgimento dell'udienza<sup>28</sup>, ovvero, in casi eccezionali, può limitare l'accesso all'aula ad un determinato numero di persone<sup>29</sup>.

---

<sup>23</sup> Disciplinata dall'art. 147 disp. att. c.p.p.: tale diritto di cronaca è esercitabile mediante la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero con trasmissioni televisive o radiofoniche delle udienze purché le attività in questione siano ancillari all'esercizio di cronaca e non arrechino pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o della decisione, sempre che vi sia il consenso di tutte le parti (a meno che non sussista un interesse sociale di particolare rilievo alla conoscenza del dibattimento): GIUNCHEDI, v. *Udienze (pubblicità delle)*, cit., 778. Per ulteriori approfondimenti sul tema, v. TRIGGIANI, *Giustizia penale e informazione. La pubblicazione di notizie, atti e immagini*, Padova, 2012, 143 ss.

<sup>24</sup> VOENA, *Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze*, cit., 195.

<sup>25</sup> Art. 471, co. 2, c.p.p. Il secondo comma del medesimo articolo prevede che se alcuna delle persone indicate nel comma precedente deve intervenire all'udienza come testimone, la stessa verrà fatta allontanare non appena la sua presenza non risulterà più necessaria.

<sup>26</sup> Art. 471, co. 4, c.p.p. Viene meno, rispetto alla disciplina previgente, dettata dall' art. 426 c.p.p. abr., la previsione relativa alla non ammissione in aula di coloro i quali (senza che vi sia stato un vero e proprio accertamento) appaiano minorenni ovvero in stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale. Allo stesso modo, è stata soppressa la prescrizione relativa all'esclusione degli oziosi, dei vagabondi e di coloro i quali siano dediti a delitti, in quanto non può essere fatto riferimento a chi astrattamente potrebbe essere pericoloso ma è necessario che in qualche modo il soggetto sia stato in concreto ritenuto tale, come accade nel caso in cui il medesimo sia stato sottoposto a misura di prevenzione (sulla genericità della summenzionata presunzione di pericolosità, v. CHIAVARO, *Processo e garanzie della persona*, cit., 227). Ancora, è stata eliminata dal dettato normativo la limitazione all'accesso in aula antecedentemente prevista nei confronti di chi fosse sottoposto a misura di sicurezza, viste anche le perplessità sollevate in proposito circa la legittimità costituzionale (dal momento che si riconnetteva alle misure in questione un "effetto penale atipico": MANZIONE, Sub art. 471, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, V, Torino, 1991, 62).

<sup>27</sup> In assenza del presidente, la decisione sulla questione può essere adottata dal pubblico ministero: art. 471, co. 4, c.p.p.

<sup>28</sup> Art. 471, co. 4, c.p.p.

<sup>29</sup> Art. 471, co. 5, c.p.p.

Inoltre, la disciplina codicistica, sulla scia del dettato di cui agli artt. 6 Cedu e 14 P.i.d.c.p.<sup>30</sup>, individua delle ulteriori eccezioni alla regola della pubblicità, laddove quest'ultima possa nuocere al buon costume<sup>31</sup> o alla necessità di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato<sup>32</sup>: in buona sostanza, si fa riferimento a circostanze in cui occorre effettuare un bilanciamento tra la garanzia del principio del controllo dell'amministrazione della giustizia da parte dei cittadini ed altri valori primari<sup>33</sup>.

Analogamente, il presidente dispone che si proceda a porte chiuse qualora l'assunzione delle prove possa compromettere la riservatezza di testimoni e delle parti private in relazione a fatti non oggetto di imputazione<sup>34</sup> oppure nel caso in cui la pubblicità possa arrecare pregiudizio alla pubblica igiene ovvero nell'ipotesi in cui si verificano manifestazioni da parte del pubblico idonee a turbare il regolare svolgimento delle udienze o, ancora, quando sia necessario preservare la sicurezza di testi o di imputati<sup>35</sup>.

Infine, nelle fattispecie inerenti a delitti di pedofilia<sup>36</sup>, violenza sessuale<sup>37</sup> o concernenti la tratta di persone<sup>38</sup>, il legislatore prevede la possibilità a favore della persona offesa di chiedere che il dibattimento si celebri a porte chiuse, anche per una sola parte di esso, soluzione, quest'ultima, che invece è d'obbligo ogni qualvolta la vittima sia una persona minorenni<sup>39</sup>.

### 3.2 I procedimenti in camera di consiglio

<sup>30</sup> Cfr. § 1.

<sup>31</sup> Parte della dottrina ritiene che il concetto di buon costume in tale contesto debba essere inteso in senso estensivo, non più circoscritto a congegni inerenti alla sessualità o al pudore bensì riferibile anche ad altre situazioni quali, ad esempio, quelle la cui pubblicizzazione potrebbe generare fenomeni di emulazione: LAVIANI, *Udienza a porte chiuse*, in *Dizionario sistematico di procedura penale - Il giudizio*, a cura di Scalfati, Milano, 2008, 741; CHINNICI, *Gli atti introduttivi al dibattimento*, cit., 1093.

<sup>32</sup> Art. 472, co. 2, c.p.p.

<sup>33</sup> GIUNCHEDI, v. *Udienze (pubblicità delle)*, cit., 778.

<sup>34</sup> La regola è che in fattispecie di questo tipo si proceda a porte chiuse su richiesta dell'interessato ma laddove quest'ultimo risulti assente ovvero estraneo al processo il giudice può provvedere d'ufficio: art. 472, co. 2, c.p.p.

<sup>35</sup> Art. 472, co. 3, c.p.p.

<sup>36</sup> Artt. 600 *bis*, 600 *ter* e 600 *quinqies* c.p.

<sup>37</sup> Artt. 609 *bis*, 609 *ter* e 609 *octies* c.p.

<sup>38</sup> Artt. 600, 601 e 602 c.p.

<sup>39</sup> Art. 472, co. 3 *bis*, c.p.p. Vi è, dunque, una sorta di presunzione *iuris et de iure* circa il pregiudizio che la pubblicità del giudizio arrecherebbe alla personalità del minore, già vittima di violenza. In chiave critica rispetto all'assolutezza della deroga che non consente al minore di scegliere liberamente, v., tra i tanti: BARGIS, *Art. 15 L. 15/2/1996, n. 66*, in *Leg. pen.*, 1996, 520; LA REGINA, *Le disposizioni generali sul dibattimento*, cit., 70.

Accanto alle eccezioni sopra elencate, vi sono delle ipotesi in cui il dettato codicistico prevede che i procedimenti si svolgano in camera di consiglio<sup>40</sup>.

Si tratta di un modello di udienza c.d. “semplificato” - la cui disciplina generale è sancita dall’art. 127 c.p.p.<sup>41</sup> - contemplato al fine di privilegiare la «massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale»<sup>42</sup>, il che si traduce nella abolizione di determinate “solenità” e di taluni più articolati meccanismi procedurali peculiari del dibattimento<sup>43</sup>.

A tal proposito, le principali note che contraddistinguono l’archetipo delineato dall’art. 127 c.p.p. sono l’assenza del pubblico<sup>44</sup>, la redazione del verbale in

---

<sup>40</sup> Per una descrizione del rito camerale, v. GARAVELLI, Sub art. 127, in *Commentario al codice di procedura penale*, II, Torino, 1990, 95, secondo il quale «la notevole importanza della normativa in esame consiste nella predisposizione, da parte di essa, dello schema generale di uno dei procedimenti più diffusi del tessuto del codice, sia nella forma tipica qui descritta, sia in forme che comportano differenze anche sensibili da questo modello, ma che ad esse si riportano tanto nella denominazione quanto nello spirito: la *mens legis* dell’istituto, infatti, consiste nell’adozione di sistemi semplificati di decisione, che riducano i tempi e le formalità di quelli ordinari (escludendo, anzitutto, la presenza del pubblico) rispetto ad un contenzioso considerato di minore importanza od in rapporto al quale, comunque, le esigenze di garanzia assumono dimensioni più circoscritte».

<sup>41</sup> Per una panoramica, v. AMODIO, Sub Artt. 127-128, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, II, Milano, 1989, 85; FONTI, Sub Art. 127, in *Atti processuali penali. Patologie. Sanzioni. Rimedi*, Milano, 2013, 492 ss.; ID., *Gli atti*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di Dean, I, Torino, 2008, 64 ss.; DEL POZZO, *Camera di consiglio (diritto processuale penale)*, in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, 1000 ss.; VOENA, *Atti*, in *Compendio di procedura penale*, Padova, 2012, 6, 194;

<sup>42</sup> Art. 2, co. 1, l. 16.02.1987, n. 81.

<sup>43</sup> FONTI, Sub Art. 127, cit., 492.

<sup>44</sup> Art. 127, co. 6, c.p.p.



forma riassuntiva<sup>45</sup> e la partecipazione meramente eventuale delle parti<sup>46</sup>.

Al contempo, però, non possono essere ignorate le specifiche caratteristiche sottese a ciascun istituto e proprio per tale ragione, vengono individuate differenti *species* del *genus* dell'udienza camerale, le quali si fondano sul diverso modo di atteggiarsi del contraddittorio<sup>47</sup>, in base ai diritti ed alle esigenze di volta in volta coinvolti<sup>48</sup>.

Sulla scorta di siffatte considerazioni, è possibile ravvisare una prima categoria di procedimenti camerale a contraddittorio c.d. eventuale (o non necessario), in cui appunto sussiste la facoltatività in capo alle parti di intervenire o meno in udienza<sup>49</sup>.

---

<sup>45</sup> Art. 127, co. 10, c.p.p. Nella versione originaria tale norma disponeva che il verbale fosse redatto «soltanto» in forma riassuntiva ma sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con una declaratoria di illegittimità costituzionale - Corte cost., 3 dicembre 1990, n. 529, in *Giur. Cost.*, 1990, 3052 - in riferimento all'art. 76 Cost., per contrasto con i principi individuati dall'art. 2, punto 8, l. 16 febbraio 1987, n. 81 (legge delega): in siffatta circostanza la Consulta ha affermato che, sebbene la legge delega preveda la possibilità di adottare forme alternative rispetto a quella integrale di stesura dei verbali, allo scopo di far fronte ad esigenze di celerità del processo, non sia consentito al legislatore determinare a priori ed inderogabilmente le ipotesi in cui ricorrano i presupposti «della semplicità e della limitata rilevanza» che legittimano la redazione del verbale in forma riassuntiva in luogo di quella integrale. Attualmente, dunque, la norma di cui all'art. 127, co. 10, c.p.p., deve essere interpretata nel senso che il verbale debba essere steso «di regola», e non più «soltanto», in forma riassuntiva, in quanto, pur essendovi nei procedimenti camerale una presunzione legale di semplicità, è comunque necessario che il magistrato valuti l'opportunità di utilizzare l'una o l'altra forma di verbalizzazione alla luce delle concrete esigenze processuali. In contrasto con la pronuncia in oggetto, v. CONTI, *Forme di documentazione, forme di verbalizzazione e strumenti di documentazione: alcune precisazioni a margine di una sentenza della Corte costituzionale*, in *Cass. pen.*, 1991, II, 91, che ritiene che la Consulta avrebbe potuto più opportunamente esprimersi mediante una sentenza interpretativa di rigetto che chiarisse che il legislatore delegato mediante il termine «soltanto» intendeva semplicemente puntualizzare come la verbalizzazione riassuntiva non richieda di essere accompagnata in udienza preliminare e nei riti camerale dalla riproduzione fonografica, in deroga alla previsione di cui all'art. 134, co. 3, c.p.p.

<sup>46</sup> Art. 127, co. 3, c.p.p.

<sup>47</sup> Sul punto, v. BRONZO, *La pubblicità delle udienze*, cit., 140; FEROLETO, *Procedimento in camera di consiglio*, in *Dig. proc. pen. on-line*, Torino, 2013, 1 ss.; DELLA RAGIONE, *Le notificazioni e gli atti processuali del giudice*, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, a cura di Spangher, Torino, 2015, 600.

<sup>48</sup> GIUNCHEDI, v. *Udienze (pubblicità delle)*, cit., 777; DELLA MARRA, *Procedimento in camera di consiglio*, in *Dig. pen.*, III, Agg., Torino, 2005, 1146.

<sup>49</sup> Si vedano, ad esempio, i procedimenti in tema di conflitti (art. 32 c.p.p.), di ricasazione (art. 41, co. 3, c.p.p.), di rimessione (art. 48, co. 1, c.p.p.), di correzione dell'errore materiale (art. 130 c.p.p.), di riesame delle misure cautelari personali (art. 309, co. 9, c.p.p.), di appello delle misure cautelari personali (art. 310, co. 2, c.p.p.), di ricorso per cassazione in tema di misure cautelari (art. 311, co. 5, c.p.p.), di riesame delle misure cautelari reali (art. 324, co. 2, c.p.p.), di proroga contestata del termine delle indagini preliminari (art. 406, co. 5, c.p.p.), di archiviazione (art. 409, co. 2, c.p.p.), di applicazione della pena su richiesta delle parti nel corso delle indagini preliminari (art. 447, co. 2, c.p.p.), di appello in camera di

Altra categoria è invece caratterizzata da un “rafforzamento del contraddittorio” - si fa riferimento ai c.d. “modelli forti” o a contraddittorio necessario -, ove, alla luce delle peculiari tematiche affrontate mediante la procedura camerale, si impone la partecipazione delle parti o, quantomeno, quella del difensore<sup>50</sup>. In altre ipotesi ancora il legislatore prevede un contraddittorio c.d. “affievolito”, sostituendo la forma dialogica orale con quella scritta<sup>51</sup> ed, infine, vi sono delle fattispecie nelle quali il giudice procede *de plano*, ossia, senza formalità e senza consultare nessuno prima di deliberare<sup>52</sup>.

Poste tali premesse su quella che è la struttura generale dell’udienza camerale, si reputa opportuno nei paragrafi che seguono concentrare l’attenzione su talune specifiche questioni, attualmente oggetto di fervidi dibattiti in dottrina ed in giurisprudenza, relative ai diritti ed alle garanzie previste a favore dell’imputato che effettui determinate richieste nel contesto del suddetto ambito procedimentale.

#### **4. La controversa questione relativa al diritto dell’imputato ristretto fuori sede di richiedere ed ottenere di partecipare all’udienza camerale**

In merito alla partecipazione all’udienza camerale dell’imputato ovvero della persona sottoposta alle indagini (in base alla fase procedimentale interessata) che si trovi in stato di detenzione, il dettato di cui all’art. 127 c.p.p. prevede una differenziazione a seconda che il soggetto sia ristretto in un luogo posto entro la circoscrizione del giudice oppure al di fuori di essa: invero, nella prima eventualità, all’imputato viene riconosciuto il diritto, previa apposita richiesta, di presenziare all’aula ove si celebra il processo; nella seconda ipotesi, invece, si prevede soltanto che qualora l’interessato ne faccia richiesta, debba essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui è detenuto o internato.

---

consiglio (art. 599, co. 1, c.p.p.), di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625 *bis* c.p.p.).

<sup>50</sup> La *ratio* di siffatto contraddittorio necessario in taluni casi è legata alla tematica dell’assunzione della prova (come nel caso dell’incidente probatorio, art. 401, co. 1, c.p.p., e della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio camerale di appello, art. 599, co. 3, c.p.p.), in tal’altri è da rintracciare nella tipologia di decisione da adottare e nelle ripercussioni che la medesima è idonea a spiegare sull’intero svolgimento del processo (si pensi all’udienza preliminare, art. 420, co. 1, c.p.p., ed al giudizio abbreviato, art. 441, co. 1, c.p.p.), in altre ipotesi ancora, è riconducibile nella natura e nell’importanza delle questioni trattate (come nella fattispecie del procedimento di esecuzione, art. 666, co. 4, c.p.p.).

<sup>51</sup> Si tratta dei riti a contraddittorio c.d. cartolare, di cui il tipico esempio è costituito dai procedimenti in cassazione rientranti nella disciplina di cui all’art. 611 c.p.p.

<sup>52</sup> Si pensi, ad esempio, alla decisione sulla richiesta di astensione, art. 36, co. 3, c.p.p.

La modalità di audizione per rogatoria è stata prevista al fine di favorire esigenze sia di economia processuale che di sicurezza legate alla traduzione dei detenuti<sup>53</sup>, allo stesso tempo, però, non può non rilevarsi come essa comporti un'innegabile lesione dei principi inderogabili di autodifesa, immediatezza ed uguaglianza<sup>54</sup>.

Quanto al primo aspetto, appare evidente il differente rilievo che, allo scopo di contraddire l'ipotesi accusatoria e di apportare elementi favorevoli, assume l'intervento personale innanzi all'organo giudicante chiamato a decidere sulla questione rispetto all'audizione posta in essere da un diverso giudice<sup>55</sup>.

In stretta correlazione con la suddetta osservazione, si pone il profilo legato alla deroga al principio dell'immediatezza, stante il fatto che le impressioni e le valutazioni dell'organo giudicante del procedimento camerale, non potendo basarsi sulla diretta percezione tratta dal contatto con l'interessato, vengono filtrate dal verbale redatto dal cancelliere del magistrato di sorveglianza, sicché, la "voce" di colui che si trovi ristretto perde gran parte della forza persuasiva<sup>56</sup>. Dunque, la deroga in oggetto non può non determinare un pregiudizio nei confronti della posizione processuale dell'interessato, la cui presenza riveste un'indubitabile importanza dal punto di vista difensivo.

Inoltre, si riscontra certamente un'ingiustificata disuguaglianza nel trattamento tra gli stessi detenuti, il cui diritto alla partecipazione personale è subordinato al *locus detentionis*, solitamente estraneo alla loro volontà, poiché stabilito in virtù di esigenze e scelte proprie dell'amministrazione penitenziaria<sup>57</sup>.

---

<sup>53</sup> Sul punto, cfr. la *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, ove in riferimento alla disciplina del procedimento di esecuzione si afferma che «nell'adozione della suddetta disciplina sono state decisive le esigenze organizzative e di sicurezza che sarebbero risultate gravemente compromesse ove si fosse optato per un indiscriminato diritto dei detenuti alla traduzione» anche a fronte del «concreto pericolo di iniziative strumentali [...] da parte di pericolosi criminali, finalizzate unicamente ad ottenere il trasferimento (per tentare la fuga, mantenere i contatti con altri membri dell'organizzazione criminale, riaffermare la propria presenza nell'ambiente d'origine, eventualmente per compiere vendette o eliminare avversari)».

<sup>54</sup> Cfr. FONTI, *Gli atti*, cit., 72; ID., *Sub Art. 127*, cit., 501.

<sup>55</sup> «Un conto è riconoscere al detenuto la possibilità di essere ascoltato da un giudice purchessia, altro è, invece, attribuirgli il diritto di comparire davanti ad un particolare giudice, cioè quello competente a pronunciarsi nel merito della regiodicanda»: PAULESU, *Procedimento in camera di consiglio e autodifesa dell'imputato detenuto*, in *Cass. pen.*, 2003, 1231.

<sup>56</sup> CONFALONIERI, *I controlli sulle misure cautelari*, in *Le impugnazioni penali*, II, Torino, 1998, 955.

<sup>57</sup> DELLA MARRA, *Sulla partecipazione dell'imputato detenuto all'udienza di riesame*, in *Giur. it.*, 1992, II, 725. In relazione alla disparità di trattamento tra gli interessati causata dal meccanismo di audizione per rogatoria nel previgente codice, v. GIANZI, *Aspetti del diritto di difesa nel procedimento incidentale di esecuzione*, in *Arch. pen.*, 1972, I, 217; GREVI, *Incidenti d'esecuzione e autodifesa del detenuto*, in

Le osservazioni a cui si è poc'anzi accennato avevano condotto, già in sede di lavori preparatori al nuovo codice di procedura penale, ad effettuare delle riflessioni circa la legittimità costituzionale dell'audizione per rogatoria ed, in tale circostanza, la Commissione parlamentare aveva proposto, quale alternativa, che il giudice o un componente del collegio si occupasse dell'escussione dell'imputato o dell'indagato in una diversa circoscrizione, recandosi nel *locus detentionis*. Tuttavia, nella Relazione al progetto definitivo si asseriva la non necessità di mutare il testo del progetto preliminare dal momento che il modello di riferimento da cui il medesimo traeva ispirazione, ossia, l'incidente di esecuzione disciplinato *ex art.* 630 c.p.p. del 1930, era stato ritenuto non costituzionalmente illegittimo<sup>58</sup>.

Successivamente all'entrata in vigore del nuovo codice, veniva sottoposta al vaglio costituzionale la legittimità del combinato disposto degli artt. 127, co. 3, e 309, co. 8, c.p.p., ritenendo che «le pur sussistenti esigenze di speditezza del procedimento e di economia processuale» non hanno «dignità costituzionale pari a quella del diritto di difesa»<sup>59</sup>.

La Corte dichiarava non fondata la questione in esame, tenuto conto che la disciplina oggetto di censure non vieta la comparizione dell'imputato qualora il medesimo ne abbia fatto richiesta o laddove il giudice lo ritenga *ex officio* opportuno<sup>60</sup>.

Tuttavia, la decisione adottata dalla Consulta non dissipava i dubbi circa la sussistenza o meno di un diritto per l'interessato di pretendere la propria partecipazione all'udienza camerale.

Tale incertezza interpretativa favorì il delinarsi di due contrapposti orientamenti sul punto: un primo indirizzo affermava che la traduzione dell'imputato

---

*Giur. cost.*, 1970, 49; PISANI, *Incidenti d'esecuzione e inviolabilità del diritto di difesa*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1961, 869.

<sup>58</sup> In due occasioni il dettato della norma in oggetto era stato sottoposto al vaglio della Consulta, la quale, in un primo momento, ne aveva affermato la compatibilità costituzionale (Corte cost., 22 luglio 1970, n. 5, in *Giur. cost.*, 1970, 48, con nota di GREVI, *Incidenti d'esecuzione e autodifesa del detenuto*, cit., 49; in senso critico, v. GIANZI, *Aspetti del diritto di difesa nel procedimento incidentale di esecuzione*, in *Arch. pen.*, 1972, I, 202), salvo poi tornare parzialmente sui propri passi dichiarandone l'illegittimità, in relazione all'art. 24, co. 2, Cost., nella parte in cui non prevedeva il rinvio della trattazione dell'incidente di esecuzione, qualora l'imputato o il condannato che avesse fatto domanda di essere udito personalmente non comparisse per legittimo impedimento (Corte cost., 20 maggio 1982, n. 98, in *Foro it.*, 1982, I, 1492).

<sup>59</sup> Trib. Torino, 15 giugno 1990, Vizzini, in *Arch. n. proc. pen.*, 1990, 519.

<sup>60</sup> Corte cost., 31 gennaio 1991, n. 45, in *Cass. pen.*, 1991, II, 417.

non costituirebbe un “diritto soggettivo perfetto”, essendo pur sempre condizionato a valutazioni discrezionali ed insindacabili dell’organo giudicante<sup>61</sup>; una seconda corrente di pensiero era invece fautrice di un vero e proprio diritto a favore del soggetto di richiedere ed ottenere di poter intervenire personalmente in udienza<sup>62</sup>.

Il contrasto appare finalmente risolto a seguito della presa di posizione delle Sezioni unite, le quali in due differenti circostanze hanno avuto modo di puntualizzare come, conseguentemente alla sentenza della Corte costituzionale sopra citata, le questioni inerenti all’omessa traduzione all’udienza camerale dell’interessato che ne abbia fatto espressa richiesta si pongano nei medesimi termini, a prescindere dalla ubicazione dello stesso (all’interno ovvero al di fuori della circoscrizione del giudice)<sup>63</sup>.

Del resto, una diversa soluzione avrebbe certamente comportato una violazione dell’art. 24, co. 2, Cost.<sup>64</sup>, a meno di non voler prospettare alternative idonee ad apportare un efficace correttivo alla disciplina in oggetto, quale avrebbe potuto eventualmente essere una partecipazione in videoconferenza ex artt. 45 *bis* e 146 *bis* disp. att. c.p.p.

<sup>61</sup> Cass., Sez. VI, 2 maggio 1995, Madonia, in *Mass. Uff.*, n. 201830; Id., Sez. V, 2 luglio 1993, Spierito, *ivi*, n. 195406; Id., Sez. I, 26 novembre 1992, Granillo, *ivi*, n. 192925. In dottrina, v. DI CHIARA, *Il contraddittorio nei riti camerale*, Milano, 1994, 367.

<sup>62</sup> Cass., Sez. V, 16 marzo 1994, Piras, in *Cass. pen.*, 1994, 3053, con nota di TRIGGIANI, *Sul diritto dell'imputato detenuto (o internato) a partecipare all'udienza di riesame*; Cass., Sez. II, 25 gennaio 1994, Gioffré, in *Mass. Uff.*, n. 196366; Id., Sez. II, 9 marzo 1993, Tangorra, *ivi*, n. 195243.

<sup>63</sup> Cass., Sez. un., 22 novembre 1995, Carlutti, in *Cass. pen.*, 1996, 2125. Poiché a seguito di siffatta decisione persisteva il contrasto giurisprudenziale tra le sezioni semplici (a favore dell’orientamento delle Sezioni unite: Cass., Sez. II, 8 gennaio 1997, Notarianni, in *Cass. pen.*, 1998, 1706; Id., Sez. IV, 15 gennaio 1997, Bergonzoni, in *Mass. Uff.*, n. 206781; *contra*, Id., Sez. V, 11 febbraio 1997, Fiore, *ivi*, n. 207175; Id., Sez. IV, 22 dicembre 1995, Dursun, *ivi*, n. 204457), le Sezioni unite si sono nuovamente pronunciate, confermato il proprio precedente assetto: Cass., Sez. un., 25 marzo 1998, D’Abrami, in *Cass. pen.*, 1998, 2874 (posizione ulteriormente ribadita dalle Sezioni unite nel 2010: Cass., Sez. un., 24 giugno 2010, F., in *Mass. Uff.*, n. 247837). Nel tempo, si è fatto strada un orientamento intermedio che riconosce il diritto alla traduzione dell’imputato detenuto fuori dalla circoscrizione del giudice «con riferimento alle ipotesi in cui siano prese in esame questioni di fatto concernenti la condotta dell’interessato, quando cioè costui voglia contestare le risultanze probatorie ed indicare eventuali circostanze a lui favorevoli. Resta invece ferma la facoltà del giudice di disattendere richieste di audizione formulate [...] genericamente e a fini puramente defatigatori»: Cass., Sez. VI, 4 febbraio 2003, L., in *Mass. Uff.*, n. 225435.

<sup>64</sup> TRIGGIANI, *Sul diritto dell'imputato detenuto (o internato) a partecipare all'udienza di riesame*, cit., 3056. In termini analoghi, v. FONTI, *Gli atti*, cit., 75. *Contra*, v. GARAVELLI, *La camera di consiglio come sede di procedimenti penali*, in *Riti camerale e speciali*, Torino, 2006, 19, il quale ritiene che l’assetto delle Sezioni unite si fondi su un’interpretazione forzata della sentenza della Corte costituzionale n. 45/91.

Una volta riconosciuto all'interessato detenuto il diritto di intervenire personalmente, previa esplicita richiesta, all'udienza camerale, il massimo organo di nomofilachia ha dovuto sciogliere un ulteriore "nodo", concernente le conseguenze giuridiche derivanti dalla eventuale lesione di siffatto diritto.

Invero, sul tema, plurime sono state le opinioni elaborate dalla giurisprudenza circa la tipologia di nullità<sup>65</sup> consequenziale alla violazione in esame, sino all'intervento delle Sezioni unite, che hanno avallato la tesi del carattere assoluto di tale nullità, in quanto, posto che «l'ordine di traduzione e la sua esecuzione costituiscono, insieme con l'avviso dell'udienza camerale e la sua notificazione, atti indefettibili della procedura diretta alla regolare costituzione del contraddittorio», si è puntualizzato come «senza di essi l'avviso non può svolgere in concreto l'unica funzione che gli è propria, quella della *vocatio in iudicium*, che può definirsi tale solo in quanto rivolta a chi ad essa sia in grado di rispondere»<sup>66</sup>.

Quale logica conseguenza delle illustrate conclusioni a cui le Sezioni unite sono pervenute deve desumersi che, nonostante l'art. 127, co. 4, c.p.p.<sup>67</sup>, attribuisca esplicito rilievo soltanto al legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che abbia effettuato apposita richiesta e non sia ristretto fuori dalla circoscrizione del giudice, l'udienza debba sempre essere rinviata anche qualora ad

---

<sup>65</sup> Un primo indirizzo, riteneva che si trattasse di una nullità assoluta: Cass., Sez. VI, 1 giugno 1993, Rossi, in *Cass. pen.*, 1994, 3062; Id., Sez. VI, 6 maggio 1993, Portaro, in *Mass. Uff.*, n. 194930; Id., Sez. VI, 17 settembre 1992, Bon Chebel Ghanan, in *Arch. n. proc. pen.*, 1993, 325; Id., Sez. fer., 5 settembre 1991, Cusimano, in *Cass. pen.*, 1992, 1992, 347; in dottrina, v. RAMAJOLI, *Le misure cautelari personali e reali nel codice di procedura penale*, Padova, 1993, 150. Altro orientamento affermava che la nullità in esame fosse a regime intermedio: Cass., Sez. V, 16 marzo 1994, Piras, cit.; in dottrina, v. DI CHIARA, *Il contraddittorio nei riti camerali*, cit., 180; GARAVELLI, *Sub Art. 127*, cit., 97; TRIGGIANI, *Sul diritto dell'imputato detenuto (o internato) a partecipare all'udienza di riesame*, cit., 3056. Ancora, altro indirizzo sosteneva che, in relazione alla mancata audizione del detenuto da parte del magistrato di sorveglianza, la questione si risolvesse in una nullità relativa: Cass., Sez. I, 12 maggio 1993, Di Giacomo, in *Mass. Uff.*, n. 195417; Id., Sez. I, 2 giugno 1992, Dimitri, in *Cass. pen.*, 1994, 321; Id., Sez. I, 20 dicembre 1991, Marsella, in *Giur. it.*, 1992, II, 706. Peraltro, si registrava altresì un orientamento che, partendo dal presupposto che l'imputato (o l'indagato) non godesse di un vero o proprio diritto alla traduzione, escludeva *in toto* la configurabilità di una nullità qualora non fosse stata accolta la richiesta di audizione da parte dell'interessato: Cass., Sez. VI, 2 maggio 1995, Madonia, cit.; Id., Sez. V, 2 luglio 1993, Spierito, cit.

<sup>66</sup> Cass., Sez. un., 22 novembre 1995, Carlutti, cit., ove si è precisato che, a seguito della mancata traduzione, non perde di efficacia la misura coercitiva disposta.

<sup>67</sup> «L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello dove ha sede il giudice».

essere legittimamente impedito sia il detenuto fuori sede<sup>68</sup> che abbia chiesto di intervenire<sup>69</sup>.

### 5. Il legittimo impedimento del difensore

Se a proposito dell'imputato e del condannato la giurisprudenza sembra ormai stabilizzata su interpretazioni garantiste, in relazione al legittimo impedimento del difensore non sembra si possa giungere alla medesima conclusione<sup>70</sup>.

Difatti, diversamente rispetto a quanto previsto per il dibattimento e per l'udienza preliminare<sup>71</sup>, in riferimento agli altri procedimenti camerale la giurisprudenza ritiene che in capo al magistrato non sussista l'obbligo di rinviare l'udienza in presenza di un legittimo impedimento del difensore<sup>72</sup>.

<sup>68</sup> In dottrina, vi è chi sostiene che il concetto di "circoscrizione" (di cui all'art. 127, co. 3, c.p.p.) corrisponda a quello di "sede" (di cui all'art. 127, co. 4, c.p.p.): CORBI, *L'esecuzione nel processo penale*, Torino, 1992, 225; KALB, *Il processo per le imputazioni connesse*, Torino, 1990, 225. Altra parte della dottrina è, invece, dell'avviso che si tratti di concetti distinti: GALATI, *Atti*, in *Diritto processuale penale*, I, Milano, 2001, 249; DI CHIARA, *Il contraddittorio nei riti camerale*, cit., 182.

<sup>69</sup> CONFALONIERI, *I controlli sulle misure cautelari*, cit., 957; POLVANI, *Le impugnazioni de libertate: riesame, appello, ricorso*, Padova, 1999, 2°, 309; TRIGGIANI, *Sul diritto dell'imputato detenuto (o interinato) a partecipare all'udienza di riesame*, cit., 3056.

<sup>70</sup> Sulle tematica, v. DELLA MARRA, *L'impedimento del difensore nei procedimenti camerale*, in *Studi sul processo penale in ricordo di Assunta Mazzarra*, a cura di Gaito, Padova, 1996, 101; FIORIO, *L'irrilevanza dell'impedimento del difensore a comparire all'udienza preliminare: una lacuna vistosa*, in *Rass. Giur. umbra*, 1995, 938; CREMONESI, *Il legittimo impedimento dell'avvocato rileva solo per il giudizio di cognizione. No al rinvio dell'udienza davanti al tribunale di sorveglianza*, in *Dir. e giust.*, 2006, 37, 49; RANALDI, *Nuove prospettive per l'effettività della difesa all'udienza camerale*, in *Giur. it.*, 1998, 1681; SPANGHER, *Sulla forma della decisione del giudice di appello ai sensi dell'art. 599 comma 4 c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 1990, 151; LORUSSO, *Definizione dell'appello in camera di consiglio ed assenza del difensore per «impedimento assoluto»*, *ivi*, 1994, 2097; FONTI, *Gli atti*, cit., 78; DIPAOLA, *La rilevanza del legittimo impedimento a comparire del difensore nei procedimenti camerale a partecipazione "necessaria"*, in *Cass. pen.*, 2006, 3981; PINI, *L'impedimento del difensore di fiducia nel procedimento di esecuzione*, in *Giur. it.*, 1994, II, 33; PLESSI, *Il «no» delle Sezione unite alla rilevanza dell'impedimento del difensore nelle udienze camerale con partecipazione facoltativa di accusa e difesa*, in *Cass. pen.*, 1999, 2069; RANDAZZO, *L'impedimento del difensore dell'imputato nelle udienze camerale e preliminari*, in *Cass. pen.*, 1990, 2219.

<sup>71</sup> Situazioni in cui, purché il legittimo impedimento venga prontamente comunicato dal difensore e non si riscontri la presenza di una delle cause ostative normativamente enunciate (un impedimento relativo ad uno solo dei due difensori di cui si avvale l'imputato; la designazione da parte del legale impedito di un sostituto; la richiesta dell'imputato di procedere in assenza del difensore impedito), il giudice sarà costretto ad ordinare il rinvio dell'udienza. Si sottolinea come la disciplina in merito all'udienza preliminare sia mutata a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge Carrotti). Infatti, l'attuale art. 484, co. 2 *bis*, c.p.p., proprio a seguito di tale intervento legislativo, prescrive che, per il dibattimento «si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420 *bis*, 420 *ter*, 420 *quater* e 420 *quinquies*».

<sup>72</sup> Tra le molte, si vedano Cass., Sez. IV, 17 marzo 2005, Arenzani, in *Mass. Uff.*, n. 231360; Id., Sez. V,

Sul tema si sono pronunciate anche le Sezioni unite, le quali hanno sottolineato come il legislatore, che deve considerarsi sovrano nel dettare le regole di diritto che intende siano applicate ai diversi procedimenti, abbia articolato «una sistematica e differenziata disciplina dell'esercizio del diritto di difesa, in relazione alle varie fasi ed alle varie tipologie dei procedimenti nel cui ambito tale diritto deve esplicarsi» e che la differenziazione elaborata «segue una linea logico-sistematica che regge al vaglio della compatibilità con il dettato costituzionale e con i principi affermati dalla C.E.D.U.»<sup>73</sup>.

In realtà, le suesposte argomentazioni della Suprema Corte non possono non destare delle perplessità sotto il duplice profilo della tutela del diritto di difesa e della garanzia del contraddittorio.

Invero, la tesi dell'irrelevanza del legittimo impedimento del difensore non può trarre giustificazione dalla circostanza che per i riti camerali *ex art.* 127 c.p.p. il contraddittorio sia meramente eventuale<sup>74</sup>, poiché da siffatta prescrizione si desume soltanto come la partecipazione al procedimento del soggetto derivi da una sua scelta discrezionale, ma dal momento in cui egli decida di prendervi parte, non si vede il motivo per il quale debba subire un affievolimento dei propri diritti sulla base di elementi contingenti che non possono essere qualificati «frutto di una scelta tattico-processuale»<sup>75</sup>, in quanto del tutto estranei alla volontà del difensore<sup>76</sup>.

A maggior ragione, nelle ipotesi di procedimenti camerali a contraddittorio necessario la conclusione a cui le Sezioni unite sono pervenute non può essere condivisa e, di certo, non può reputarsi una valida alternativa la designazione da parte del giudice di altro difensore, *ex art.* 97, co. 4, c.p.p., sulla scorta di quanto si verifica nella fattispecie in cui il legale di fiducia non venga reperito o non compaia<sup>77</sup>. Appare evidente, infatti, che assicurare l'assistenza

---

23 marzo 2004, Collini ed altro, *ivi*, n. 228867; Id., Sez. IV, 3 febbraio 2004, Bazzucchi, *ivi*, n. 227918; Id., Sez. I, 2 ottobre 2001, Morelli, in *Arch. n. proc. pen.*, 2002, 190; Id., Sez. II, 14 dicembre 2000, Matranga, in *Dir. pen. e proc.*, 2001, 241.

<sup>73</sup> Cass., Sez. un., 27 giugno 2006, Passamani, in *Cass. pen.*, 2006, 3976, che si colloca in linea di continuità con il proprio precedente arresto: Cass., Sez. un., 8 aprile 1998, Cerroni, in *Mass. Uff.*, n. 210795.

<sup>74</sup> Cass., Sez. III, 24 aprile 1995, Minchillo, in *Mass. Uff.*, n. 201794, ove la Suprema Corte ha puntualizzato come il diritto di difesa non venga compromesso dal momento in cui si prevede la possibilità di depositare memorie in cancelleria.

<sup>75</sup> DI CHIARA, *Il contraddittorio nei riti camerali*, cit., 180.

<sup>76</sup> DELLA MARRA, *L'impedimento del difensore nei procedimenti camerali*, cit., 103.

<sup>77</sup> La possibilità di applicare la regola di cui all'art. 97, co. 4, c.p.p., anche nel caso di legittimo impedimento del difensore è stata prospettata dalle stesse Sezioni unite: Cass., Sez. un., 27 giugno 2006, Passamani, cit.



di un qualsiasi difensore sia ben altra cosa rispetto alla garanzia della presenza del legale di fiducia, dato che l'effettività della difesa presuppone non soltanto una competenza tecnica ma anche e soprattutto una "padronanza dei fatti" che può derivare solo da un rapporto fiduciario pregresso<sup>78</sup>.

Dunque, il mancato riconoscimento del diritto al rinvio dell'udienza a fronte di un legittimo impedimento del difensore non può che rappresentare un pregiudizio al diritto di difesa nonché una menomazione della garanzia del contraddittorio, in aperto contrasto anche con il principio di parità tra accusa e difesa, giacché non si concretizza «il riconoscimento di *chances* effettive di compartecipazione dinamica» nel corso del processo<sup>79</sup>.

Un tema affine a quello in esame è quello dell'astensione del legale di fiducia. Sul punto, le Sezioni unite hanno però assunto un atteggiamento differente, puntualizzando come l'istituto in oggetto si traduca in un vero e proprio diritto costituzionale, riferibile all'art. 18 Cost., il cui esercizio in conformità alla disciplina normativa di riferimento deve dar luogo al rinvio del procedimento<sup>80</sup>. Più esattamente, «in relazione alle udienze camerale, in cui la partecipazione delle parti non è obbligatoria, il giudice è tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza di una dichiarazione di astensione del difensore, legittimamente proclamata dagli organismi di categoria ed effettuata o comunicata nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3, co. 1, del vigente codice di autoregolamentazione»<sup>81</sup>.

Il massimo organo di nomofilachia ha quindi sancito che l'astensione del difensore ha natura di diritto costituzionalmente tutelato, delineandone la

---

<sup>78</sup> RANALDI, *Nuove prospettive per l'effettività della difesa all'udienza camerale*, cit., 168; TORCHIA, *Osservazioni in tema di legittimo impedimento del difensore*, in *Giust. pen.*, 1990, III, 86; FONTI, *Gli atti*, cit., 80; DELLA MARRA, *L'impedimento del difensore nei procedimenti camerale*, cit., 114. La considerazione in questione assume maggior rilevanza a seguito della interpretazione restrittiva operata dalla Corte costituzionale in riferimento all'art. 108 c.p.p., in forza della quale il diritto di richiedere un termine a difesa spetta al sostituto d'ufficio solo nei casi di tassativamente previsti di revoca, rinuncia, incompatibilità ed abbandono della difesa e non anche nell'ipotesi di assenza del difensore: Corte cost., 16 dicembre 1997, n. 450, in *Giur. cost.*, 1997, 3993. V. anche Corte cost., 4 maggio 1998, n. 162, *ivi*, 1998, 1410; Id., 11 gennaio 2006, n. 17, *ivi*, 2006, 1425.

<sup>79</sup> COMOGLIO, *Contraddittorio (dir. proc. civ.)*, in *Enc. giur.*, VIII, Roma, 1988, 1.

<sup>80</sup> Cass., Sez. un., 30 ottobre 2014, Guerrieri ed altro, in *Mass. Uff.*, n. 263021, ribadendo quanto già affermato da Cass., Sez. un., 27 marzo 2014, Lattanzio, *ivi*, n. 259928. Due sono i correttivi previsti al fine di impedire un abuso del diritto: la sospensione dei termini di prescrizione per tutta la durata del rinvio e la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare.

<sup>81</sup> Cass., Sez. un., 30 ottobre 2014, Guerrieri ed altro, cit.

definitiva autonomia rispetto a qualsivoglia altra ipotesi di legittimo impedimento partecipativo.

Le Sezioni unite hanno inoltre specificato come, in caso di conflitto tra la volontà espressa dal legale della parte civile e quella manifestata dall'imputato (per il tramite del proprio difensore), debba sempre prevalere l'interesse di quest'ultimo ad una celere definizione del procedimento; da ciò consegue che la dichiarazione di astensione del difensore della parte civile non legittima il rinvio dell'udienza ogni qualvolta vi sia una contraria volontà palesata dal legale dell'imputato.

#### **6. La richiesta di udienza pubblica**

Attualmente, l'aspetto della pubblicità delle udienze maggiormente oggetto di discussioni riguarda senz'altro la possibilità per l'imputato di domandare la celebrazione del procedimento nella forma della pubblica udienza, laddove sia previsto il rito camerale<sup>82</sup>.

Sul punto, la Corte Edu ha ribadito in diverse occasioni come talune procedure camerali violino la Cedu nella misura in cui non consentano, in via generale ed assoluta, la pubblicità dell'udienza e della decisione, nonostante la natura dei beni coinvolti.

Chiaramente, non è il procedimento camerale in sé, del tutto legittimo, ad essere contestato, ma la circostanza che non si permetta neppure su richiesta dell'interessato alcuna forma di pubblicità dell'udienza di trattazione.

Invero, la giurisprudenza europea ritiene vi sia un livello minimo al di sotto del quale la garanzia della pubblicità non tolleri sacrificio, ossia, nei casi in cui la decisione finale sia in grado di incidere in modo diretto, definitivo e sostanziale su un bene primario del giudicando e, dunque, la "posta in gioco" sia particolarmente elevata. Poiché l'art. 6 Cedu ammette che la pubblicità possa essere derogata solo a patto che tale misura sia «strettamente imposta dalle circostanze della causa»<sup>83</sup>, all'interessato deve essere concesso di controbattere a siffatta deroga.

L'adeguamento dei riti camerali agli *standard* convenzionali prende piede a partire dalla pronuncia Bocellari-Rizza c. Italia<sup>84</sup>, con cui la Corte Edu condannava il nostro Paese in riferimento ad un procedimento di applicazione

---

<sup>82</sup> GIUNCHEDI, v. *Udienze (pubblicità delle)*, cit., 777.

<sup>83</sup> Corte Edu, 12 aprile 2006, Martinie c. Francia.

<sup>84</sup> Corte Edu, 13 novembre 2007, Bocellari-Rizza c. Italia.

della confisca come misura di prevenzione, ritenendo che in presenza di un “posta in palio” che direttamente e sostanzialmente chiami in causa la situazione patrimoniale del proposto, non possa reputarsi che il controllo del pubblico non sia una condizione essenziale alla tutela dei diritti dell’interessato, ragion per cui risulta necessario «che le persone soggette a giurisdizione coinvolte [...] si vedano almeno offrire la possibilità di sollecitare una pubblica udienza davanti alle sezioni speciali dei tribunali e delle corti d’appello»<sup>85</sup>.

Sulla scorta della suddetta impostazione, la Corte costituzionale con sentenza n. 93/2010<sup>86</sup> ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, l. n. 1423/1956, e dell’art. 2ter, l. n. 575, 1965, per contrasto con l’art. 117, co. 1, Cost., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali si svolga nelle forme dell’udienza pubblica, posto che la giurisdizione di prevenzione incide «in modo diretto, definitivo e sostanziale su beni dell’individuo costituzionalmente tutelati»<sup>87</sup>.

Successivamente, è stata oggetto di esame da parte dei giudici di Strasburgo la disciplina della procedura prevista nel nostro ordinamento in materia di riparazione per ingiusta detenzione<sup>88</sup>. In tale circostanza, la Corte ha sottolineato come il procedimento in oggetto non si limiti a questioni di natura meramente tecnica, dato che il magistrato deve effettuare una vera e propria valutazione circa l’eventualità che l’interessato abbia contribuito a provocare la sua detenzione con dolo o colpa grave, di talché, la trattazione camerale risulta convenzionalmente tollerabile soltanto qualora le persone coinvolte abbiano la possibilità di richiedere un’udienza pubblica.

In merito, è stata interpellata la Corte costituzionale<sup>89</sup>, la quale, però, con sentenza n. 214/2013 ha giudicato inammissibile per difetto di rilevanza la questione prospettata dalle Sezioni Unite della Cassazione<sup>90</sup>, ma soltanto

<sup>85</sup> Tale assetto della Corte Edu in relazione alla pubblicità nei procedimenti di prevenzione è stato ribadito successivamente in diverse occasioni: Corte Edu, 5 gennaio 2010, Bongiorno c. Italia; Id., 2 febbraio 2010, Leone c. Italia; Id., 17 maggio 2011, Capitani-Campanella c. Italia.

<sup>86</sup> Corte cost., 12 marzo 2010, n. 93, cit.

<sup>87</sup> Per un esame approfondito della pronuncia in oggetto, si v. GAITO, FURFARO, *Consensi e dissensi sul ruolo e sulla funzione della pubblicità delle udienze penali*, cit., 1065 ss.

<sup>88</sup> Corte Edu, 10 aprile 2012, Lorenzetti c. Italia.

<sup>89</sup> Corte cost., 3 luglio 2013, n. 214, in *Cass. pen.*, 2013, 4397, con nota di APRILE, *Osservazioni a Corte cost., n. 214, 3 luglio 2013*.

<sup>90</sup> Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2012, Nicosia, in *Cass. pen.*, 2013, 3580.

perché nel giudizio *a quo* la parte non aveva mai rivendicato una trattazione pubblica nelle antecedenti fasi processuali. Dunque, la censura ad opera della Consulta sembrerebbe semplicemente rinviata.

Dalle due sopracitate decisioni adottate dalla Corte Edu si desume conclusivamente che qualsiasi procedura camerale, laddove sia caratterizzata da un'elevata "posta in gioco", in considerazione del fatto che il provvedimento finale incide in modo diretto, definitivo e sostanziale su un bene primario dell'individuo, ed in assenza di un contenzioso a carattere squisitamente tecnico, deve consentire all'interessato di domandarne la trattazione pubblica. Alla luce delle risoluzioni a cui sono giunti i giudici di Strasburgo, la Consulta ha dato avvio ad una serie di declaratorie di illegittimità di norme che presentavano profonde analogie rispetto alle statuizioni ritenute convenzionalmente lesive, onde prevenire potenziali future condanne.

In ambito di applicazione delle misure di sicurezza, la Corte costituzionale ha dichiarato con sentenza n. 135/2014<sup>91</sup> l'incostituzionalità degli artt. 666, co. 3, 678, co. 1, e 679, co. 1, c.p.p., nella parte in cui non consentono, previa istanza dell'interessato, di procedere innanzi al magistrato di sorveglianza ovvero al tribunale di sorveglianza nelle forme della pubblica udienza: quest'ultima, infatti, risulterebbe indispensabile dal momento che l'accertamento della pericolosità del soggetto non si risolve in un contenzioso meramente tecnico e la decisione finale incide sulla libertà personale, implicandone una forte limitazione.

Per le medesime ragioni poc'anzi illustrate, con pronuncia n. 97/2015<sup>92</sup> la Consulta ha reputato l'illegittimità degli artt. 666, co. 3, e 678, co. 1, c.p.p., nella misura in cui non permettono l'apertura al pubblico su istanza dell'interessato; stavolta, però, è stata censurata la procedura prevista in via generale per tutte le fattispecie di competenza del tribunale di sorveglianza, le quali presentano tratti anche molto differenti tra loro, in particolare per ciò che concerne le ripercussioni in tema di libertà personale. A tal proposito, non sono mancate critiche provenienti da parte della dottrina, secondo cui a seguito dell'intervento della Corte la disciplina applicabile provocherebbe un'ingiustificata disparità di trattamento da un lato, prevedendo la possibilità di richiedere l'udienza pubblica persino in procedimenti in cui il criterio della "posta in palio" suggerirebbe il contrario (come nella procedura per la

---

<sup>91</sup> Corte cost., 21 maggio 2014, n. 135, in *Giur. cost.*, 2014, 2256.

<sup>92</sup> Corte cost., 5 giugno 2015, n. 97, in *Giur. cost.*, 2015, 813.

riabilitazione) e, da altro lato, sottraendo siffatto diritto in determinate procedure delicatissime rientranti nella competenza del magistrato di sorveglianza (ad esempio, il rimedio risarcitorio *ex art. 35ter* ord. pen.)<sup>93</sup>.

A qualche giorno di distanza, la Corte costituzionale è tornata a pronunciarsi, affermando l'illegittimità degli artt. 666, co. 3, 667, co. 4, e 676, c.p.p., ma in questo caso ha circoscritto il proprio sindacato di incostituzionalità alla procedura di incidente di esecuzione per l'applicazione della confisca. Si fa riferimento alla sentenza n. 109/2015<sup>94</sup>, in cui la Consulta, dopo aver ripercorso con coerenza e precisione «i persuasivi itinerari motivazionali» espressi nelle precedenti prese di posizione<sup>95</sup>, ha affermato come nel caso di *specie* la “posta in gioco” fosse elevata, in quanto si trattava di una confisca di un bene (una statua di bronzo attribuibile allo scultore greco Lisippo, rinvenuta in mare) di altissimo valore artistico, archeologico ed economico, ed al contempo non si riscontrasse un contenzioso a carattere tipicamente e spiccatamente tecnico<sup>96</sup>.

Dal panorama appena delineato si evince con sufficiente chiarezza come l'ordinamento interno si sia adeguato al principio convenzionale di pubblicità delle udienze mediante le pronunce additive della Corte costituzionale (di cui, peraltro, è intuibile presagire ulteriori futuri interventi), alla quale è stata di fatto assegnata l'identificazione dei requisiti in presenza dei quali di volta in volta debba essere concesso all'interessato che ne faccia domanda di poter procedere secondo le modalità della pubblica udienza.

## 7. Riflessi pratici della pubblicità delle udienze: aspetti di criticità

Nel momento in cui viene accolta la richiesta dell'interessato affinché il procedimento si celebri in pubblica udienza, si dovrebbe proseguire attraverso le forme di quest'ultima, con tutte le peculiarità e le prerogative che ne derivano. Del resto, o si procede secondo il rito camerale, oppure attraverso

<sup>93</sup> RUARO, *Il diritto alla pubblicità dell'udienza nel procedimento di sorveglianza: un plauso alla Corte e qualche (non piccolo) interrogativo*, in *Giur. cost.*, 2015, 1566; BRONZO, *La pubblicità delle udienze*, cit., 153.

<sup>94</sup> Corte cost., 15 aprile 2015, n. 109, cit. Sul tema, v. il commento di GIUNCHEDE, *La Consulta fornisce le passwords per l'accesso alla pubblica udienza nel procedimento di esecuzione de plano ... ma solo in sede di opposizione*, in *Dir. pen. e proc.*, 2015, 1283 ss. V. anche ID., v. *Udienze (pubblicità delle)*, cit., 778 ss.

<sup>95</sup> In questi termini, GIUNCHEDE, v. *Udienze (pubblicità delle)*, cit., 779.

<sup>96</sup> GIUNCHEDE, *La Consulta fornisce le passwords per l'accesso alla pubblica udienza nel procedimento di esecuzione de plano ... ma solo in sede di opposizione*, cit., 1283 ss.

quello pubblico, poiché un *tertium genus* di procedimento non sembrerebbe avere supporto normativo.

Purtroppo, però, nella prassi ciò non sempre si verifica, in quanto spesso si tende a ricondurre l'istituto in questione alla mera apertura al pubblico dell'aula<sup>97</sup>, senza considerare che in realtà la pubblicità implica anche una serie di prescrizioni e di conseguenze in relazione ad atti di introduzione, citazioni, avvisi, termini, e, soprattutto, in ordine alle garanzie previste nei confronti dell'imputato.

Si pensi al verbale, il quale mentre nel rito camerale «di regola» viene redatto in forma riassuntiva, deve al contrario essere steso a norma degli artt. 135 e 136 c.p.p. e deve contenere l'indicazione dell'anno, del mese, del giorno e dell'ora in cui l'udienza è iniziata e di quello in cui si è chiusa, le generalità delle persone intervenute, l'enunciazione delle cause, se conosciute, della mancata partecipazione di coloro i quali avrebbero dovuto prendere parte all'udienza, la descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha constatato e di ciò che si è verificato in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro ausiliario che egli assiste, specificando se esse siano state rese spontaneamente ovvero previa domanda, nel qual caso deve essere riportata, o se siano state dettate dal dichiarante, e se egli si sia avvalso dell'ausilio di note scritte, di cui nell'eventualità deve essere fatta menzione.

Optando per la formula della pubblica udienza, dovrebbe pertanto essere utilizzata quale forma di verbalizzazione quella integrale.

Ulteriore differenza, di indiscutibile rilevanza nell'ottica difensiva, concerne la disciplina dettata in merito alla partecipazione dell'imputato.

Sul punto, si è già illustrato come nei procedimenti in camera di consiglio *ex art. 127 c.p.p.* il contraddittorio sia meramente eventuale<sup>98</sup>, tranne che per le fattispecie riconducibili ai c.d. "modelli forti", e l'imputato ristretto fuori sede che ne faccia richiesta debba essere sentito dal magistrato di sorveglianza, salva la possibilità di domandare esplicitamente di partecipare personalmente.

Qualora l'udienza si celebri pubblicamente, invece, il contraddittorio ne costituisce un presupposto inderogabile *ex art. 111, co. 2, Cost.*, che deve essere assolutamente garantito, e la circostanza che l'imputato sia detenuto

---

<sup>97</sup> GIUNCHEDI, v. *Udienze (pubblicità delle)*, cit., 779; GAITO, FURFARO, *Consensi e dissensi sul ruolo e sulla funzione della pubblicità delle udienze penali*, cit., 1075.

<sup>98</sup> Cfr. § 3.2.

all'interno ovvero al di fuori della circoscrizione del giudice nulla cambia in termini di intervento personale nel processo, in quanto egli ha comunque diritto di essere tradotto in udienza (a meno che decida volontariamente di non prendervi parte).

Ancora, dando attuazione al principio dell'immediatezza della deliberazione, volto ad assicurare la continuità tra il momento della formazione della prova e quello della decisione, nel procedimento in pubblica udienza l'organo giudicante deve deliberare subito dopo la chiusura del dibattimento, redigere e sottoscrivere il dispositivo del provvedimento e darne lettura.

Tuttavia nella prassi talvolta accade che, nonostante sia stata effettuata richiesta di pubblica udienza e quest'ultima sia stata accolta, all'imputato non vengano comunque riconosciute le prerogative di cui poc'anzi si è dato atto.

È il caso, ad esempio, di un recente giudizio di ricusazione<sup>99</sup>, nell'ambito del quale è stata prontamente presentata domanda di pubblica celebrazione del procedimento da parte dell'imputato e siffatta richiesta è stata accolta, come si evince dallo stesso verbale ove si legge testualmente che il giudizio si è svolto «nell'aula delle pubbliche udienze aperta al pubblico»; ciononostante, l'interessato non è stato tradotto, sebbene ne avesse fatto richiesta, in quanto ristretto fuori dalla circoscrizione del giudice, il verbale è stato redatto in forma riassuntiva e non vi è stata alcuna lettura del dispositivo della decisione adottata.

In buona sostanza, l'istituto della pubblicità è stato in concreto relegato alla mera apertura delle porte dell'aula al fine di concedere al pubblico che ne avesse avuto intenzione di assistere all'udienza.

La questione offre diversi spunti di riflessione.

Infatti, pur volendo ritenere che il giudizio di ricusazione configuri un procedimento ad "alto tasso di tecnicismo", il che comporterebbe che l'imputato possa soltanto domandare che lo svolgimento avvenga in pubblica udienza ma non possa pretenderlo - in quanto la valutazione dell'opportunità di procedere secondo tale forma sarebbe rimessa al discrezionale apprezzamento del magistrato -, una volta che l'organo giudicante reputi di accogliere tale richiesta, il procedimento dovrà celebrarsi pubblicamente, nel rispetto delle relative prescrizioni.

---

<sup>99</sup> Corte App. Catanzaro, 27 febbraio 2017, *inedita*.

Questo comporterebbe che l'imputato, a prescindere dal *locus detentionis*, avrebbe il diritto di presenziare all'udienza personalmente, laddove ne manifestasse la volontà, così come si dovrebbe osservare la redazione in forma integrale del verbale.

Per le medesime ragioni, a seguito della deliberazione dovrebbe essere data lettura del dispositivo della stessa, dal momento che, stante la trasformazione del procedimento, non dovrebbe più reputarsi applicabile la disciplina di cui all'art. 41, co. 4, c.p.p.<sup>100</sup>, bensì quella della pubblica udienza.

Peraltro, anche sotto diverso profilo, più precisamente, nell'accezione della pubblicità intesa quale conoscibilità da parte della collettività di quanto accade nelle aule di giustizia, di tanto in tanto è possibile rilevare delle discrasie tra l'istituto in oggetto e le concrete procedure messe in atto dagli "operatori del sistema".

A titolo meramente esemplificativo, basti pensare alle fattispecie di competenza del giudice di pace in cui non di rado, in considerazione da un lato, della necessità di escutere un rilevante numero di testimoni e di persone offese, da altro lato, della mancanza di idonee attrezzature destinate alla fonoregistrazione, che comporterebbero una notevole dilazione delle tempistiche processuali, l'organo giudicante palesi l'intenzione di differire la celebrazione del procedimento in altra sede, ossia, quella del tribunale ordinario, ed in orari pomeridiani, durante i quali sarebbe più agevole disporre di aule libere.

Orbene, in ordine a tale questione occorre precisare - come già in precedenza accennato<sup>101</sup> - che la giurisprudenza della Corte Edu ha puntualizzato che al fine di garantire nella sostanza, oltre che nella forma, il requisito della pubblicità occorre assicurare che il processo si tenga in un luogo facilmente accessibile nonché normalmente raggiungibile e riconoscibile attraverso adeguata informazione<sup>102</sup>.

Appare evidente come l'esempio concreto a cui è fatto riferimento sia in aperto contrasto con il *dictum* della Corte e, più in generale, con l'esigenza di tutela del principio in esame, di talché, non possono non palesarsi seri dubbi circa la legittimità della soluzione prospettata dal giudice.

---

<sup>100</sup> «L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero ed è notificata alle parti private».

<sup>101</sup> Cf. § 1.

<sup>102</sup> Corte Edu, 14 novembre 2000, Riepan c. Austria.



Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene auspicabile (ed inevitabile) che per il futuro venga prestata maggiore attenzione alle prerogative caratterizzanti lo svolgimento del procedimento secondo le forme della pubblica udienza, in modo da renderne la celebrazione conforme al dettato normativo e da salvaguardarne le garanzie sottese.